



**Insieme. Per crescere.**

# **Strumenti finanziari regionali e nazionali a sostegno della liquidità delle imprese**

**giovedì 7 maggio 2020, ore 15**



## **LE FONTI DI RIFERIMENTO DELLE MISURE GOVERNATIVE**

### **•DL 17 marzo 2020 n. 18 – DL “Cura Italia”**

•[Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI - *Abrogato*]

•Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (MORATORIA)

### **•DL 8 aprile 2020 – “DL Liquidità”**

•Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (SACE)

•Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI

### **TERZO DECRETO – *in fase di definizione***



## **LA MORATORIA «EX LEGE»**

Alle **PM**, con esposizioni debitorie "**in bonis**" al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un'**autocertificazione** in cui dichiarano di "aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19":

- 1. non possono essere revocati dal fino al 30 settembre 2020**, neanche per la parte non ancora utilizzata, le **aperture di credito** a revoca e i prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti** (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
- 2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni** (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i **prestiti non rateali** (es. finimport, finanziamenti bullet);
- 3. è sospeso, dal 17 marzo** (anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo e la rata non è stata pagata) **al 30 settembre 2020 compreso**, il **pagamento delle rate di finanziamenti** e dei canoni di **leasing**. E' facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.

La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, **senza oneri aggiuntivi**, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata.



## I L PERCORSO COMUNITARIO

L'intervento nazionale, fondato su misure di garanzia statale, si basa sugli **orientamenti assunti dall'Unione Europea**, che, alla luce dell'emergenza in corso, consentono il più **ampio intervento** da parte degli Stati Membri attraverso l'adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità.

In particolare, il quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "**Temporary framework /or State aid measures to support the economy in the current COVID 19 outbreak**", richiamando l'art. 107 §3 lett. b del TFUE, consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti di stato "*per porre rimedio a un grave turbamento de/l'economia*».

In data 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha dichiarato di considerare le misure previste nel Decreto Liquidità **coerenti** con la **normativa europea sugli Aiuti di Stato**: necessario step propedeutico alla **piena operatività** delle misure previste, soprattutto relative all'art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di Garanzia Pmi).



## **QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO**

### **Art. 107, 3, b**

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno «:... *gli aiuti destinati a ..... porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*»

### **Art. 107, 3,b**

Sono compatibili con il mercato interno «...*gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali*»

### **3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali**

Massimale: fino a **800.000 euro** per impresa



## QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO

### 3.2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Durata massima: fino a **6 anni**

Importo massimo garantito:

- il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.; o
- l 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o
- con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

Premio minimo di garanzia:

Beneficiario	1° anno	2° e 3° anno	4° -6° anno
PMI	25 pb	50 pb	100 pb
Grandi imprese	50 pb	100 pb	200pb



## QUADRO DI RIFERIMENTO TEMPORANEO

### 3.3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

Durata massima: fino a **6 anni**

Importo massimo del finanziamento agevolato:

- il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile.; o
- l 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019; o
- con una giustificazione adeguata e in base a un'autodichiarazione del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese;

Tasso minimo agevolato: tasso di base IBOR a 1 anno applicabile al 1° gennaio 2020 (**-0,31%**) più

Beneficiario	1° anno	2° e 3° anno	4° -6° anno
PMI	25 pb	50 pb	100 pb
Grandi imprese	50 pb	100 pb	200pb



## **LE MISURE A VALERE SUL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI**

- ✓ **Gratuità** della garanzia.
- ✓ Importo massimo garantito per singola impresa elevato **da 2,5 a 5 milioni di euro**.
- ✓ Estensione della garanzia alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
- ✓ Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di **rinegoziazione** di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell'importo del debito rinegoziato.
- ✓ Estensione automatica garanzia del Fondo per **finanziamenti sospesi** a causa del COVID-19 Virus.
- ✓ Garanzia concessa **senza valutazione** del soggetto beneficiario.
- ✓ Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: "inadempienze probabili" nonché con presenza di operazioni classificate come "scadute" o "sconfinanti deteriorate" successivamente alla data del 31 gennaio 2020.



- ✓ Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del **concordato con continuità** aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un **piano di risanamento**.
- ✓ **Zero commissioni** nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti.
- ✓ Possibilità di **cumulo** della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico–alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000.
- ✓ **Anticipazione dell'erogazione del credito** rispetto alla concessione della garanzia del Fondo.
- ✓ Durata massima fino a **6 anni**.



Tabella riepilogativa

Limite ricavi del beneficiario	Durata Finanziamento	Periodo preammortamento	Importo massimo finanziamento	Importo garanzia diretta	Importo garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino a un Max € 25.000	100%	100%	Nessuna valutazione
€ 3.200.000	Fino a 72 mesi		25% dei ricavi fino a un Max € 800.000	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		Nessuna valutazione
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Uno tra i seguenti importi: - doppio spesa salariale 2019 - 25% ultimo fatturato - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi	90%	100%	Nessuna valutazione



## **LE MISURE SACE**

Per le imprese di grandi dimensioni e le PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo centrale di Garanzia, si prevede la concessione fino al 31 dicembre 2020 di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari accordati alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall'emergenza):

durata non superiore a **6 anni**, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;

impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate da febbraio 2020;

importo garantito non superiore al maggiore tra il **25% del fatturato** annuo dell'impresa del 2019 e il **doppio dei costi del personale** dell'impresa relativi al 2019;

impegno dell'impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

In relazione ai finanziamenti aventi le dette caratteristiche si prevede la seguente copertura:

pari al **90%** dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;

pari all'**80%** dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);

pari al **70%** per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).



## **LEGGE REGIONALE 3/2020 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLE SEZIONI ANTICRISI**

Finanziamenti agevolati speciali a favore delle imprese richiedenti che attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19

In particolare, a valere sulla Sezione anticrisi possono beneficiare dei finanziamenti agevolati speciali

1. le imprese iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane, edili e manifatturiere;
2. le imprese dei settori turismo, commercio e servizi.

### **Finanziamenti concedibili:**

Finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine finalizzati ad ovviare ai danni provocati dalla crisi economica dall'emergenza epidemiologica COVID-19.



## **LEGGE REGIONALE 3/2020 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLE SEZIONI ANTICRISI**

### **Ammontare, durata e tasso del finanziamento agevolato**

I finanziamenti speciali hanno un ammontare compreso **tra i 5 mila euro e i 300 mila euro**. L'importo del finanziamento agevolato speciale non può in ogni caso superare i seguenti importi:

- a) il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati; nel caso di imprese create a partire dal 1<sup>o</sup> gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o
- b) b) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o
- c) c) sulla base di un'opportuna giustificazione, l'importo può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

I contratti di finanziamento speciale agevolato hanno durata massima di **6 anni** e devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2020.



## LEGGE REGIONALE 3/2020 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI A VALERE SULLE SEZIONI ANTICRISI

Il tasso di interesse minimo è pari allo **0,50%** ed è parametrato in misura crescente alla dimensione dell'impresa richiedente e alla durata del finanziamento.

I finanziamenti agevolati speciali sono concessi ai tassi indicati nella tabella seguente:

Beneficiario	1 anno	2° e 3° anno	4° - 6° anno
PMI	0,50%	0,50%	0,69%
Grandi imprese	0,50%	0,69%	1,69%

